Dott.ssa
Elisabetta Lo Giudice
Via Cesare Battisti, 1
Tel. 0376 1911 1
Fax 0376 1911 1
Cell. 3333 1111 1

Nominato fiduciario condominio Lombardo, Lodola, Scotto Antonio Gianna, Lodi Via Cesare Battisti, 1 Mantova

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 10.02.2012 (R.G. 49754/2009), ha affermato che:

- "Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 633 c.p. il fatto di chi si introduce nell'altrui proprietà";
- "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 633 c.p. non è necessario che l'invasione sia finalizzata a trarre un profitto, ma è sufficiente che sia finalizzata a molestare il possessore";
- "Il reato di cui all'art. 633 c.p. è un reato di pericolo, che si consuma con la semplice invasione, indipendentemente dal fatto che il possessore sia stato effettivamente molestato o meno, essendo sufficiente che l'invasione sia idonea a molestare il possessore";
- "Il reato di cui all'art. 633 c.p. è un reato di pericolo, che si consuma con la semplice invasione, indipendentemente dal fatto che il possessore sia stato effettivamente molestato o meno, essendo sufficiente che l'invasione sia idonea a molestare il possessore".

Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria ritiene l'esistenza di un dolo specifico.

Nella sentenza in esame, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato, consistente nell'aver fatto ingresso nella proprietà altrui, integrasse gli estremi del reato di cui all'art. 633 c.p. in quanto, pur non avendo tratto alcun profitto dall'invasione, aveva comunque posto in essere una condotta idonea a molestare il possessore. Il Tribunale ha, infatti, affermato che "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 633 c.p. non è necessario che l'invasione sia finalizzata a trarre un profitto, ma è sufficiente che sia finalizzata a molestare il possessore". Il Tribunale ha, inoltre, precisato che "il reato di cui all'art. 633 c.p. è un reato di pericolo, che si consuma con la semplice invasione, indipendentemente dal fatto che il possessore sia stato effettivamente molestato o meno, essendo sufficiente che l'invasione sia idonea a molestare il possessore". Il Tribunale ha, infine, ribadito che "il reato di cui all'art. 633 c.p. è un reato di pericolo, che si consuma con la semplice invasione, indipendentemente dal fatto che il possessore sia stato effettivamente molestato o meno, essendo sufficiente che l'invasione sia idonea a molestare il possessore".

Questo è il primo precedente in cui il Tribunale si limita a ribadire quanto già affermato dalla Cassazione, ossia che il reato di cui all'art. 633 c.p. è un reato di pericolo, che si consuma con la semplice invasione, indipendentemente dal fatto che il possessore sia stato effettivamente molestato o meno, essendo sufficiente che l'invasione sia idonea a molestare il possessore. Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria ritiene l'esistenza di un dolo specifico (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 10.07.2012, n. 27).

Nella sentenza in esame, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato, consistente nell'aver fatto ingresso nella proprietà altrui, integrasse gli estremi del reato di cui all'art. 633 c.p. in quanto, pur non avendo tratto alcun profitto dall'invasione, aveva comunque posto in essere una condotta idonea a molestare il possessore. Il Tribunale ha, infatti, affermato che "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 633 c.p. non è necessario che l'invasione sia finalizzata a trarre un profitto, ma è sufficiente che sia finalizzata a molestare il possessore". Il Tribunale ha, inoltre, precisato che "il reato di cui all'art. 633 c.p. è un reato di pericolo, che si consuma con la semplice invasione, indipendentemente dal fatto che il possessore sia stato effettivamente molestato o meno, essendo sufficiente che l'invasione sia idonea a molestare il possessore". Il Tribunale ha, infine, ribadito che "il reato di cui all'art. 633 c.p. è un reato di pericolo, che si consuma con la semplice invasione, indipendentemente dal fatto che il possessore sia stato effettivamente molestato o meno, essendo sufficiente che l'invasione sia idonea a molestare il possessore".

Sekretaris dan Anggota Komisi I DPR RI yang hadir dalam Rapat Kerja tersebut, dan Kepala Biro Hukum, Humas dan Protokol Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Demikian Risalah Rapat Kerja tersebut untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 2012

KETUA RAPAT KERJA

ttd.

MAHFUDZ SIDDIQ

NIP. 19600427 198803 1 001

Notulis :

1. Sekretaris Komisi I DPR RI
2. Anggota Komisi I DPR RI
3. Kepala Biro Hukum, Humas dan Protokol Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan
4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan
5. Tenaga Ahli Komisi I DPR RI